

**ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI INIZIATIVA PRIVATA
RELATIVO AGLI IMMOBILI SITI IN CREMONA IN VIA ARENILI N.4 CREMONA**

Il giorno del mese di dell'anno in Cremona, via Arenili n.4, il Sig. che nel presente atto viene di seguito nominato «Soggetto Attuatore», in qualità di proprietario degli immobili interessati dall'intervento edilizio;

Premesso che :

- in data 18/03/2026, il soggetto attuatore, ha presentato il progetto di iniziativa privata interessante gli immobili siti in Cremona, Via Arenili n.4 da attuarsi mediante Permesso di Costruire convenzionato ai sensi della LR 12/2005 smi e del vigente Piano di Governo del Territorio;
- considerato che, ai sensi dell'art. 3.6 delle Disposizioni Attuative del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio, l'intervento si propone di migliorare la dotazione delle attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico;
- il progetto risulta compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici generali e con le norme urbanistiche vigenti;

Tutto ciò premesso, il Soggetto Attuatore con il presente atto assume gli obblighi di seguito previsti a favore del Comune di Cremona.

ARTICOLO 1 - LEGITTIMAZIONE

Il Soggetto Attuatore presta al Comune di Cremona la più ampia e illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto d'intervento, individuati catastalmente al foglio n. 101, mappali n. 45 sub. 24 del Comune di Cremona, e precisamente confinanti:

- a Nord Ovest: altra unità immobiliare condominiale n. 101, mappali n. 45 sub. 25
- a Nord Est: altra unità immobiliare condominiale n. 101, mappali n. 45 sub. 26 e vano scala comune n. 101, mappali n. 45
- ad Sud Est: Vuoto su cortile comune n. 101, mappali n. 45
- ad Sud Ovest: Vuoto su cortile comune n. 101, mappali n. 45

e ricadenti, nel vigente Piano di Governo del Territorio, ambito "Tessuto urbano consolidato - CER.2 - Ambiti di seconda espansione" (art. 21 Disposizioni attuative)".

La trasformazione degli immobili e delle aree di proprietà del Soggetto Attuatore avverrà solo successivamente all'ottenimento del necessario Permesso di Costruire.

ARTICOLO 2 – TRASFERIMENTO OBBLIGHI

Il Soggetto Attuatore si impegna a trasferire gli oneri derivanti dal presente atto unilaterale d'obbligo ad eventuali successivi aventi causa, richiamando integralmente gli impegni assunti con la presente.

Il Soggetto Attuatore resterà comunque solidalmente responsabile con gli aventi causa relativamente a tutti gli obblighi derivanti dal presente atto unilaterale d'obbligo sino a

quando non interverrà espressa liberatoria da parte dell'Amministrazione Comunale a seguito dell'accertato adempimento ai suddetti obblighi.

ARTICOLO 3 – DURATA E ATTUAZIONE

Il Permesso di Costruire Convenzionato ha una validità di 3 anni dalla data di inizio lavori, fatte salve eventuali proroghe.

ARTICOLO 4 – PERMESSO DI COSTRUIRE

Per dare inizio all'esecuzione degli interventi edilizi il Soggetto Attuatore dovrà ottenere l'apposito preventivo Permesso di Costruire il cui rilascio sarà comunque subordinato alla stipula del presente atto.

L'ammontare e le modalità di versamento delle eventuali maggiorazioni dovute ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche, del contributo commisurato al costo di costruzione e degli oneri ecologici, qualora risultino dovuti, verranno determinate in base alle disposizioni comunali in materia in vigore al momento del rilascio del Permesso di Costruire

ARTICOLO 5 – OPERE ED ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Il Soggetto Attuatore non realizza le opere di urbanizzazione primaria e quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria in quanto la zona interessata dal Permesso di Costruire ne risulta già dotata.

In alternativa totale alla realizzazione diretta delle suddette opere il Soggetto Attuatore, per sé e per eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, si impegna a corrispondere il contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previsto dalla Deliberazione Comunale di cui all'articolo 44 della legge regionale 11/03/2005 n. 12.

ARTICOLO 6 – PARAMETRI TIPO MORFOLOGICI

A fronte di concertazione con l'Amministrazione comunale l'indice If (Indice di edificabilità fondiaria) consentito per l'intervento è di 0,65 m²/m² in rapporto alla realizzazione delle seguenti opere:

- Recupero di superfici interne ai volumi esistenti senza modifiche alla sagoma degli edifici

ARTICOLO 7 – FABBISOGNO AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO / AREE PER SERVIZI

Il fabbisogno di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, calcolato in base alle disposizioni del Piano di Governo del Territorio, è il seguente:

$$Slp \times \text{parametro} = 5,64 \text{ m}^2 \times 0,75 \text{ m}^2/\text{m}^2 = 4,23 \text{ m}^2$$

ARTICOLO 8 – MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

Con riferimento al precedente articolo il Soggetto Attuatore, per se e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, non reperisce aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico (sia internamente che esternamente all'ambito d'intervento) e pertanto viene corrisposta, prima del rilascio del Permesso di Costruire, la monetizzazione convenzionale per le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico non cedute per una superficie pari a mq 4,23 m2.

Tale somma, calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 46 della legge regionale n.12/2005 sulla base della perizia tecnica allegata al Progetto, risulta pari a:

Euro $4.23 \text{ m}^2 \times 102,70 \text{ €/m}^2 = 434,42 \text{ €}$

ARTICOLO 9 - SPESE

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto unilaterale d'obbligo sono a carico del Soggetto Attuatore.